



# COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

**Nota importante:**

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 14 del 05/06/2006

OGGETTO :

**RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO N. 477/05 DEL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME - SEZIONE LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 194 - COMMA 1 - LETT. A) DEL DLGS 267/2000.**

Il Presidente ha convocato il **Consiglio Comunale** nella solita sala del Municipio, oggi **giugno cinque duemilasei** alle ore **0** e minuti **0**, in seduta e sessione 08/06/2006, in adunanza di , previo invio a domicilio di invito scritto, nei modi e termini di cui all'Art. 27 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
DOTT. LEONARDO G. SIRIANNI	CONSIGLIERE	X	
DOTT. MARIO C ALIGIURI	CONSIGLIERE	X	
MONTORO VITTORIO ANGELO	CONSIGLIERE	X	
SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCOLOC. SANT'ANDREA SOVERIA MANNELLI CZ	CONSIGLIERE	X	
ROCCA DAVIDE	CONSIGLIERE	X	
SCALISE EGIDIO GAETANO	CONSIGLIERE	X	
DE FAZIO ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
COLISTRA MARIO LUIGI	CONSIGLIERE	X	
CALOIERO MIMMA	CONSIGLIERE	X	
COLOSIMO MARIO	CONSIGLIERE	X	
CHIDO PIERO	CONSIGLIERE	X	
COLOSIMO SALVATORE LUIGI	CONSIGLIERE	X	
MICHELE CHIDO	CONSIGLIERE	X	
Sig. CERRA RAFFAELLO	CONSIGLIERE	X	
PASCUZZI FILIPPO	CONSIGLIERE	X	
MARASCO MARIO	CONSIGLIERE	X	
PASCUZZI PASQUALE	CONSIGLIERE	X	

Totale 19 0

Si dà atto che alla seduta del presente Consiglio Comunale:  Partecipa  Non Partecipa

Partecipa il Segretario Comunale **DOTT. ANTONINO FERRAIOLA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il **SIRIANNI ANGELO FRANCESCO** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza della presente adunanza e, riconoscendone la legittimità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



**COMUNE DI SOVERIA MANNELLI**  
*Provincia di Catanzaro*

Introduce la trattazione dell'argomento l'Assessore al Bilancio, Domenico Carnuccio, il quale dà lettura della proposta di deliberazione.

Richiamato il dibattito svoltosi in occasione del punto precedente, strettamente collegato, relativo alla ratifica della variazione di bilancio adottata con delibera di G. C. n. 76 del 06.04.2006.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

CHE, con sentenza n. 477/05 del 24.03.2005, depositata il 6.05.2005, il Tribunale di Lamezia Terme – Sez. Lavoro, pronunciandosi sulla Causa Civile n. 249/01, promossa da Albanese Michele, Bianco Vincenzo e Cerra Paolo contro il Comune di Soveria Mannelli, accertava “l’illegittimità delle delibere del Consiglio Comunale di Soveria Mannelli n. 146/2000, 24/2000 e 31/2000”, dichiarava “previa disapplicazione delle stesse, l’inefficacia di ogni loro effetto” e condannava il Comune “al risarcimento dei danni, in favore dei ricorrenti, pari alla differenza tra le somme percepite a titolo di mobilità e quelle spettanti quale trattamento stipendiale in godimento sino alla data di avvenuta immissione nei ruoli del Ministero della Giustizia”, respingendo la domanda di risarcimento danni per il periodo successivo a tale data;

CHE, con la medesima sentenza, il Giudice disponeva per il 50% la compensazione delle spese legali e poneva la restante parte a carico del comune;

CHE la sentenza 477/05, resa esecutiva in data 29.07.2005, veniva notificata al Comune in data 3.08.2005;

CHE, avverso tale sentenza, il Comune di Soveria Mannelli proponeva appello, con ricorso presentato in data 10.08.2005, richiedendone contestualmente la sospensione;

CHE la Corte d’Appello di Catanzaro respingeva la suddetta richiesta di sospensione con ordinanza del 6.10.2005;

CHE il Comune di Soveria Mannelli in data 2.02.2006 riproponeva la richiesta di inibitoria della sentenza 477/05;

CHE la Corte d’Appello fissava l’udienza camerale per la discussione della suddetta istanza alla data del 4 maggio 2005;

CHE i Sigg. ri Albanese – Bianco – Cerra, con atto di diffida e costituzione in mora, acquisito agli atti in data 31.01.2006 al n. 821, chiedevano al Comune l’esecuzione della sentenza, con la riammissione in servizio dei soli Cerra e Bianco e la corresponsione delle somme liquidate in sentenza;

CHE il Comune, con nota n. 1774 del 2.3.2006, comunicava agli interessati, per il tramite del loro legale, Avv. Francesco Pagliuso, di avere riproposto la richiesta di sospensiva della sentenza n. 477/05 e chiedeva di voler attendere le decisioni della Corte d’Appello prima di dare seguito al giudizio di ottemperanza della sentenza stessa;

CHE l’Avv. Pagliuso, con nota in atti al n. 2329 del 23.03.2006, dichiarava la disponibilità dei propri assistiti ad attendere la data del 4.05.2006 per procedere all’esecuzione coattiva dell’obbligo di reintegra nel posto di lavoro, a condizione che il Comune desse immediata esecuzione alla parte

economica della sentenza, provvedendo all'integrale versamento delle somme spettanti in favore degli stessi;

CHE, ciò nonostante, l'Avv. Pagliuso, in data 27.03.2006, inoltrava al Comune Atto di Precetto per il pagamento, in favore dei suoi assistiti, delle somme portate dal prefato titolo esecutivo, nella misura di Euro 2.610,62 (comprensivi di capitale, interessi e rivalutazione), al netto delle ritenute erariali e previdenziali per ciascun ricorrente, e nella misura di Euro 7.101,10 quale compenso omnicomprendivo per spese di lite, da corrispondere all'Avvocato di controparte, Francesco Pagliuso;

CHE la Corte d'Appello, in data 4.05.2006, rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 477/05;

#### CONSIDERATO:

CHE, ai sensi della vigente normativa, l'Ente è tenuto al pagamento del debito derivante da sentenza esecutiva anche quando abbia proposto appello avverso la medesima sentenza;

CHE, pertanto, con delibera della Giunta Comunale n. 76 del 06.04.2006 veniva apportata, in via d'urgenza una variazione al bilancio di previsione per prevedere in entrata ed in uscita gli oneri derivanti dall'esecuzione della sentenza, per la sola parte relativa alla differenza stipendiale da corrispondere agli ex custodi, da porsi a carico, per le motivazioni indicate nella stessa delibera, del Ministero della Giustizia mediante rimborso;

#### PRESO ATTO:

CHE l'art. 194 del DLgs 267/2000 prevede che i Comuni devono riconoscere quali debiti fuori bilancio gli oneri derivanti da sentenze esecutive, senza delineare alcuna differenza tra le sentenze provvisoriamente esecutive e quelle passate in giudicato;

CHE, per effetto di tale normativa, il pagamento delle somme dovute in seguito ad una sentenza costituisce debito fuori bilancio anche nel caso in cui l'Ente Locale sia in grado di impegnare la somma necessaria sul Bilancio, ed in assenza di violazioni della normativa in materia di impegno di spesa;

CHE, pur essendo precisa attribuzione del Consiglio Comunale il riconoscimento del debito fuori bilancio, la giurisprudenza della Corte dei Conti, (Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Siciliana n. 2/2005 del 23.02.2005), ha affermato che i debiti derivanti da sentenza esecutiva vanno distinti dalle altre ipotesi ed ha precisato che l'ente può procedere al pagamento del debito prima della deliberazione consiliare di riconoscimento, che *“non potrebbe in alcun modo impedire l'avvio della procedura esecutiva per l'adempimento coattivo del debito”*, essendo riservata al Consiglio una funzione meramente ricognitiva, di presa d'atto finalizzata al mantenimento degli equilibri di Bilancio;

CHE tale natura di atto dovuto e vincolato è stata riconosciuta anche da una recente pronuncia della Cassazione (Cass. Civ. Sez. I, 16/6/2000 n.8223), secondo la quale, *“l'adeguamento alle statuizioni di una sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non si configura come comportamento idoneo ad escludere l'ammissibilità dell'impugnazione, che continua a ritenersi ammissibile anche quando il Comune, con proprie delibere, abbia riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio”*;

CHE, secondo la migliore dottrina e la giurisprudenza, il pagamento degli oneri derivanti da sentenze esecutive deve avvenire in tempi rapidi al fine di evitare ulteriori oneri per interessi, rivalutazione e spese legali, oltre quelli già determinatisi, anche senza attendere il riconoscimento del debito da parte del Consiglio;

CHE pertanto, con determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 64 del 10.04.2006, le somme derivanti dall'esecuzione della sentenza, senza l'aggravio - per accordo intercorso tra le parti - degli oneri aggiuntivi per spese legali derivanti dall'atto di precetto, venivano liquidate a favore degli aventi diritto, in attesa della convocazione del Consiglio comunale per il formale riconoscimento del debito;

RILEVATO:

CHE, alla luce dei calcoli effettuati dagli uffici, la spesa da porre a carico dell'ente in relazione alla differenza del 20% da corrispondersi ai ricorrenti fino alla concorrenza dell'intero stipendio, per capitale, interessi, rivalutazione, oneri previdenziali e assistenziali e IRAP, ammonta a complessivi Euro 13.887,09, cui devono aggiungersi Euro 5.276,66 a titolo di spese legali, comprensive della maggiorazione del 12,5 % per spese generali, CPA e IVA;

CHE, in virtù dell'art. 34 della Legge 265/99, l'importo delle retribuzioni e degli oneri previdenziali è da intendersi rimborsabile da parte del Ministero della Giustizia;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla presente proposta, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del DLgs 267/2000 dal Segretario Comunale, essendo assente per congedo ordinario il Responsabile Area Finanziaria,

Con voti favorevoli 11 ed astenuti 5 (Chiodo Michele, Marasco Mario, Pascuzzi Filippo, Pascuzzi Pasquale, Cerra Raffaello);

#### DELIBERA

1) DI RICONOSCERE la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 477/05 del Tribunale di Lamezia Terme – Sezione Lavoro, pari a complessivi Euro 19.163,75, di cui:

- Euro 13.887,09, comprensivi di capitale, interessi, rivalutazione, oneri previdenziali e assistenziali e IRAP, da corrispondersi ai Sigg.ri Albanese Michele, Bianco Vincenzo, Cerra Paolo, a saldo della differenza del 20% percepita in meno, in relazione all'intero stipendio, durante il periodo di disponibilità;
- Euro 5.276,66, da corrispondersi all'Avv. Francesco Pagliuso a titolo di spese legali, comprensive della maggiorazione del 12,5 % per spese generali, CPA e IVA.

2) DI PRENDERE ATTO che, per i motivi ampiamente esposti nella premessa, al pagamento del debito si è già proceduto con determinazione Area Amministrativa n. 64 del 10.04.2006, con la seguente imputazione della spesa:

- Euro 10.534,38 sul Cap. 1211 del Bilancio 2006;
- Euro 2.542,65 sul Cap. 1212 del Bilancio 2006;
- Euro 810,06 sul Cap. 1215 del Bilancio 2006;

- Euro 5.276,66 sul Cap. 1058 del Bilancio 2006;

3) DI PRENDERE ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 34 della legge 265/99, l'importo delle retribuzioni e degli oneri previdenziali è da intendersi rimborsabile da parte del Ministero della Giustizia.

4) DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Corte dei Conti – Sezione Enti Locali.

5) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, con voti favorevoli 11 ed astenuti 5 (Chiodo Michele, Marasco Mario, Pascuzzi Filippo, Pascuzzi Pasquale, Cerra Raffaello, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del DLgs 267/2000).

Deliberazione del Consiglio Comunale n° **\$0035** del **05/06/2006**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  <b>08/06/2006</b> Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità tecnica  <b>Il Responsabile</b>	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità contabile.  <b>Il Responsabile dell'Area Finanziaria</b>
--	--

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
**SIRIANNI ANGELO FRANCESCO**

Il Segretario Comunale  
**DOTT. ANTONINO FERRAILOLO**

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale  
**DOTT. ANTONINO FERRAILOLO**

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

### ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° \_\_\_\_\_ del **\$0063** ; contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ prot. n° \_\_\_\_\_.

---

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 08/06/2006 in quanto:

- Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
- Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **08/06/2006**

Il Segretario Comunale  
**DOTT. ANTONINO FERRAILOLO**